



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 24	Oggetto: "ACCORDO CONCILIATIVO TRA L'AUTORITA' ATOTOSCANA SUD E SEI TOSCANA SRL IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEGLI EFFETTI DEI RITARDATI PAGAMENTI DI CORRISPETTIVO SERVIZIO RIFIUTI DA INIZIO CONCESSIONE NEL 2014 FINO AL 31.12.2019 - MANDATO AL RAPPRESENTANTE NELL'ASSEMBLEA DI ATO TOSCANA SUD"
Data 04/02/2020	

L'anno (2020) il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTE
BUSSAGLI DAVID	Sindaco	SI
BERTI NICOLA	Vice Sindaco	SI
BORGIANI ENRICA	Assessore	SI
CARROZZINO FABIO	Assessore	SI
GAMBASSI ROBERTO	Assessore	SI
SALVADORI SUSANNA	Assessore	SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

VISTE le seguenti disposizioni del Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231 che si applicano *“ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”* che comprende tutti i contratti, comunque denominati, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, stipulati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, allorché queste ultime svolgano attività per la quale siano tenute al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- Art. 4 *“Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. ”*
- Art. 5. *“Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora”* che al punto e) dell’art. 2 sono definiti come *“gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento (il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea) maggiorato di otto punti percentuali”*;

VISTI:

- l’art. 200 comma 1 del Dlgs 152/2006 secondo il quale *“La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,*
- l’art. 30 della Legge Regionale Toscana N. 69/2011 che delimita gli ambiti territoriali ottimali della Regione Toscana, come integrato per i Comuni della Val di Cornia per effetto della delibera N. 59 del 21.06.2013 del Consiglio Regionale della Toscana
- l’art. 31 della Legge Regionale Toscana N. 69/2011 che stabilisce che *“Per ciascun ambito territoriale di cui all’ articolo 30, è istituita l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.*
- L’art 32 comma 2 della Legge Regionale Toscana N. 69/2011, ai sensi del quale *“Le autorità servizio rifiuti svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio per conto dei Comuni da esse rappresentati*

CONSIDERATO che il Comune di Poggibonsi fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale rifiuti Toscana Sud, il cui Ente di Governo è l’Autorità ATO Toscana Sud (d’ora in avanti ATO)

VISTO il Contratto di Servizio del 27.3.2013, pubblicato sul sito istituzionale di ATO con il quale l’Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani -ATO Toscana Sud- ha affidato alla società Servizi Ecologici Integrati Toscana -SEI - il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’ATO Toscana Sud con decorrenza 1.1.2014 e per la durata di anni venti, ad esito di una gara pubblica disciplinata dal Dlgs 163/2006

VISTE le pattuizioni del Contratto di Servizio che regolano il pagamento del Corrispettivo del Servizio rifiuti prestato ai Comuni di ATO Toscana Sud, contenute nei seguenti articoli

- Art. 58.2: *“Il Corrispettivo del Servizio di Ambito sarà corrisposto dalle Amministrazioni Comunali facenti parte dell’ATO”*

- art. 60.1 *“in caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo del Servizio di Ambito da parte dei Comuni ...il Gestore avrà diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora, nella misura di legge”*;
- art. 61.1: *l’Autorità è tenuta, ai sensi dell’art. del Contratto di Servizio a provvedere “alla quantificazione ... della morosità tollerata”*,

VISTO l’Accordo Integrativo al Contratto di Servizio, stipulato in data 24.12.2013 e pubblicato sul sito istituzionale di ATO, con il quale sono state ridefinite alcune pattuizioni che disciplinano diritti ed obblighi delle parti, ed in particolare l’art. 5.1 dell’Accordo Integrativo secondo il quale le fatture emesse da SEI nei confronti dei Comuni per il pagamento del Corrispettivo d’Ambito stabilito annualmente dall’Autorità devono essere regolate *“entro 60 giorni dalla data della loro emissione”*;

VISTE le seguenti recenti comunicazioni di ATO:

- Nota Prot. 3073 del 19.06.2019 con la quale ATO informava che il suo Direttore Generale aveva sottoscritto in data 17.06.2019 l’Accordo conciliativo con SEI Toscana approvato con la delibera dell’Assemblea d’Ambito N. 15 del 16.05.2019, (d’ora in avanti *“Secondo Accordo conciliativo”*), procedendo al contestuale invio del medesimo alla Procura della Corte dei Conti con Nota prot. 3039/2019, come richiesto dall’Assemblea, evidenziando in particolare che la parte dell’Accordo relativa agli effetti dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi al Gestore (art. 2) veniva regolata secondo distinte modalità tra:
 - A. gli effetti, da imputare sul debito in monte di fine concessione da accollare al gestore subentrante, dei ritardati pagamenti effettuati dai Comuni fino al 31.12.2019, la cui disciplina sarebbe stata peraltro efficace solo previa successiva distinta deliberazione dell’Assemblea d’Ambito ove assunta entro il 31.12.2019;
 - B. gli effetti, da imputare sui singoli bilanci comunali, dei ritardati pagamenti effettuati dopo il 31.12.2019, la cui disciplina sarebbe stata peraltro efficace solo per i Comuni che aderissero all’Accordo con delibera del proprio Consiglio comunale da adottare entro tale scadenza.
- Nota Prot. 36903 del 12/11/2019 con la quale, in prossimità della predetta scadenza del 31.12.2019, essendo scaduti i termini per l’impugnativa della predetta delibera dell’Assemblea N. 15 del 16.05.2019 avanti al TAR Toscana e non essendo ad oggi pervenuta alcuna osservazione da parte della Corte dei Conti, ATO ha fornito un supporto tecnico alle valutazioni di competenza di ciascuna amministrazione comunale in ordine all’eventuale adozione entro tale data degli atti deliberativi finalizzati all’efficacia della parte dell’Accordo conciliativo relativa agli effetti dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi al Gestore, allegando il testo dell’art. 2 del Secondo Accordo conciliativo del 17.06.2019

VISTI i commi 5, 6, 7e 10 dell’art. 2 del Secondo Accordo Conciliativo, che regolano i pagamenti effettuati anteriormente al 31.12.2019, nei termini di seguito riportati:

2.1. Relativamente ai pagamenti effettuati entro il 31.12.2019, sulle fatture pagate dai Comuni, in tutto o in parte, successivamente al Periodo di franchigia, le parti riconoscono che sugli importi pagati successivamente a tale Periodo sono maturati e maturano interessi compensativi a favore di SEI Toscana, calcolati al Rendistato medio dell’anno antecedente l’avvio del Servizio in concessione maggiorato di due punti percentuali, pari al 5,35%, dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui all’art. 5.1 dell’Accordo Integrativo fino alla data effettiva del pagamento.

2.2. Per le fatture emesse con riferimento ai Corrispettivi degli esercizi dal 2014 fino al 2017 compresi, gli interessi di cui al punto 2.5 maturati fino al 31/12/2019 concorrono a formare il Corrispettivo di Consuntivo di tali esercizi ai fini della determinazione del Credito vantato dal Gestore ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, mentre gli interessi di cui al punto 2.5 maturati successivamente al 31/12/2019 saranno posti a carico del bilancio dei singoli Comuni destinatari della fatture stesse, che si impegnano a pagarli al Gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di loro maturazione.

2.3. Per i pagamenti effettuati entro il 31.12.2019 dei Corrispettivi degli esercizi successivi al 2017, gli interessi di cui al punto 2.5 maturati fino al 31/12/2019 concorrono anch'essi, per espresso accordo delle parti, a formare il credito vantato dal gestore unico ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, mentre gli interessi di cui al punto 2.5 maturati successivamente al 31/12/2019 saranno posti a carico del bilancio dei singoli Comuni destinatari della fatture stesse, che si impegnano a pagarli al Gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di loro maturazione.

2.10A fronte di quanto concordato ai sensi dei punti 2.5, 2.6, 2.7 il Gestore rinuncerà al recupero di tutti gli interessi maturati e maturandi sulle fatture emesse nei confronti dei Comuni per la parte da essi pagata entro il 31.12.2019

VISTO l'art. 2.12 del Secondo Accordo conciliativo, di seguito riportato "Le parti convengono che le pattuizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo 2) si configurano come autonome, e pertanto scindibili, rispetto alle restanti pattuizioni dell'Accordo e saranno efficaci solo a seguito di appositi atti di accettazione del Consiglio di Amministrazione di SEI e dell'Assemblea di ATO Toscana Sud, adottati entrambi entro il termine del 31.12.2019, decorso il quale le parti riconoscono che non si è addivenuti ad una soluzione conciliativa per i ritardati pagamenti effettuati entro tale termine del 31.12.2019.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea di ATO Toscana Sud, avvalendosi della sopra pattuita scindibilità, approvi il contenuto dell'Accordo con esclusione della clausole contenute nei commi da 5 a 10 del presente articolo 2), le parti, anche in via interpretativa dei rispettivi diritti e obblighi che si configurerebbero in tale ipotesi di accordo parziale, si danno reciprocamente atto che per il periodo intercorrente tra l'1.1.2014 e il 31.12.2019:

- la morosità tollerata di cui all'art. 61 del contratto di servizio, per come pattuita e regolata nel comma 1 del presente articolo 2), non trova applicazione e quindi SEI Toscana sarà libera di pretendere, anche giudizialmente, il pagamento degli interessi da ritardato pagamento per il periodo intercorrente tra il 61esimo giorno dall'emissione della fattura all'effettivo pagamento nella misura prevista dall'art. 5, D. lgs. 231/2002 e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni, ferma restando la facoltà dei singoli comuni di contestare in sede giudiziale la pretesa del gestore."

VISTO il prospetto redatto dal Gestore SEI Toscana, allegato alla richiamata Nota di ATO prot. 36903 del 12/11/2019, ove viene esposta, per la parte di interessi pregressi maturata fino al 30.09.2019, l'elaborazione per ciascun Comune degli interessi compensativi calcolati al tasso previsto dall'art. 2.5 del Secondo Accordo conciliativo (5,35 %), maturati nel periodo che va dalla data di scadenza del Periodo di franchigia (60 giorni dopo il termine contrattuale di pagamento delle fatture) fino alla data di effettivo pagamento se già intervenuto, o fino al 30.0.2019 se non ancora intervenuto, per l'importo complessivo di € 1.680,21

DATO ATTO che per dare efficacia alla parte del Secondo Accordo conciliativo relativa ai pagamenti effettuati fino al 31.12.2019, data la loro regolazione "in monte" sul credito di fine Concessione, è necessaria l'approvazione entro il termine del 31.12.2019 di una apposita deliberazione dell'Assemblea d'Ambito, che presuppone il raggiungimento del numero legale (53 Comuni) per la validità delle

deliberazioni assembleari e l'approvazione della maggioranza dei partecipanti ponderata in base alle quote.

CONSIDERATO che:

- ove questa parte del Secondo Accordo conciliativo relativa ai pagamenti effettuati fino al 31.12.2019 assumesse efficacia per effetto di apposita delibera dell'Assemblea d'Ambito, gli interessi compensativi confluirebbero nel Credito "in monte" di fine concessione posto a carico del Gestore subentrante nel servizio rifiuti ATO Toscana Sud, senza alcuna diretta incidenza sui PEF comunali dei prossimi esercizi
- ove invece il termine del 31.12.2019 decorresse infruttuosamente, SEI Toscana sarebbe libera di richiedere, anche giudizialmente, il pagamento degli interessi maturati nella misura prevista dall'art. 5, D. lgs. 231/2002, salvo la facoltà dei Comuni di opporsi a tale pretesa.

VALUTATA l'opportunità che le pattuizioni previste nei punti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.10 del Secondo Accordo conciliativo relative ai pagamenti effettuati fino al 31.12.2019 assumano definitiva efficacia in quanto convenienti per l'amministrazione comunale, sia nel merito sia per la conseguente chiarezza dei rapporti con il Gestore Unico, prevenendo rischi di sue azioni giudiziali finalizzate ad ottenere l'applicazione degli interessi moratori calcolati ai sensi del Dlgs 231/2002, i cui effetti sarebbero di entità significativamente più elevata di quella calcolata secondo i criteri convenuti nel Secondo Accordo conciliativo, oltre ad incidere direttamente sui bilanci comunali

RITENUTO pertanto di conferire al Sindaco, o suo delegato, mandato per esprimere voto favorevole alla proposta di deliberazione finalizzata a dare efficacia alle pattuizioni previste nei punti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.10 del Secondo Accordo conciliativo relative ai pagamenti effettuati fino al 31.12.2012, che sarà proposta all'Assemblea d'Ambito da convocare entro il 31.12.2019

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di condividere l'opportunità che le pattuizioni previste nei punti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.10 del Secondo Accordo conciliativo tra l'Autorità ATO Toscana Sud e il Gestore SEI Toscana, relative agli effetti dei pagamenti ritardati del Corrispettivo del servizio rifiuti effettuati fino al 31.12.2019 e puntualmente richiamate in premessa, assumano definitiva efficacia in quanto convenienti per l'amministrazione comunale, sia nel merito sia per la conseguente chiarezza dei rapporti con il Gestore, prevenendo rischi di sue azioni giudiziali finalizzate ad ottenere l'applicazione degli interessi moratori calcolati ai sensi del Dlgs 231/2002, i cui effetti sarebbero di entità significativamente più elevata di quella calcolata secondo i criteri convenuti nel Secondo Accordo conciliativo, oltre ad incidere direttamente sui bilanci comunali;
3. di conferire conseguentemente al Sindaco, o suo delegato, mandato per esprimere voto favorevole alla proposta di deliberazione dell'Assemblea d'Ambito Toscana Sud finalizzata a dare efficacia alle pattuizioni previste nei punti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.10 del Secondo Accordo conciliativo tra l'Autorità ATO

Toscana Sud e il Gestore SEI Toscana;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi dell'art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, li 07/02/2020

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
